

## ACCORDO QUADRO

AFC Torino S.p.A. intende concludere un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 del Codice Unico Appalti, D.lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della **fornitura di materiale di consumo per operazioni cimiteriali, esumazioni, estumulazioni con destinazione salme in cremazione o reinumazione o inserimento resti.**

L'accordo quadro avrà durata fino al 31 dicembre 2011 e, ai sensi del comma 8 del citato art. 59 del D.lgs 163/2006, la procedura prevede:

- acquisizione da parte dell'AFC Torino S.p.A. della disponibilità da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, ad effettuare le forniture degli articoli compresi nei lotti di cui al successivo art. 1;
- l'aggiudicazione a seguito di confronto competitivo tra gli operatori resisi disponibili ed in grado di effettuare la fornitura richiesta.

L'AFC Torino S.p.A. procederà, di volta in volta, e in seguito alle necessità rilevate, al confronto competitivo tra gli operatori economici aderenti all'accordo e in possesso dei requisiti prescritti per l'aggiudicazione dei singoli articoli di cui a successivo art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 D.Lgs 163/2006, la prestazione principale è costituita dalla fornitura dei sotto elencati articoli, mentre è da intendersi prestazione secondaria quella relativa a trasporto e consegna degli stessi.

### ART. 1

#### OGGETTO DELLA FORNITURA

L'Accordo Quadro ha per oggetto la **fornitura di materiale di consumo per operazioni cimiteriali, esumazioni, estumulazioni con destinazione salme in cremazione o reinumazione o inserimento resti** che vengono raggruppate nei due lotti sotto indicati.

#### **Lotto 1 – CIG 218668024E: FERETRI IN ZINCO**

A titolo indicativo si elencano le principali misure utilizzate per la normale operatività cimiteriale

- cm. lunghezza 210 x larghezza 80 x altezza 60
- cm. lunghezza 210 x larghezza 68 x altezza 50
- cm. lunghezza 200 x larghezza 68 x altezza 50
- cm. lunghezza 210 x larghezza 62 x altezza 43
- cm. lunghezza 177 x larghezza 68 x altezza 43
- cm. lunghezza 65 x larghezza 16 x altezza 26
- cm. lunghezza 43,5 x larghezza 23,5 x altezza 17
- cm. lunghezza 20 x larghezza 16 x altezza 12

#### **Lotto 2 – CIG 21868566D: MATERIALE DI CONSUMO PER OPERATIVITA' CIMITERIALE**

A titolo indicativo segue l'elenco dei principali articoli richiesti; si precisa che si tratta di articoli prevalentemente con misure standard.

Descrizione	Composizione	Note
Contenitore assorbente monouso per resti di origine biologica	Materiale biodegradabile	Misure standard
Telino polimero biodegradabile	Mater-Bi	Misure standard
Cofano in cellulosa biodegradabile	Carta assemblata con collante a base di amido di mais	Misure standard
Tela - lenzuolo	Cotone 100%	Misure standard
Contenitore (modello da noi fornito)	Cartoncino da gr. 350, microonda accoppiata	cm.lungh. 270xlargh.65xh.16,5
Maniglia contenitore	Plastica bianca	
Rete contenitiva inumazione	Polietilene 100%	Misure standard
Starter microbico	Ceppi batterici ed eumiceti	
Attivatore enzimatico mineralizzazione salme		

I concorrenti possono aderire all'accordo quadro per uno solo o per entrambi i lotti.

**ART. 2  
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

La fornitura oggetto del presente capitolato decorrerà dalla data dell' esecutività della determinazione di formalizzazione dell'accordo quadro con gli operatori economici aderenti e avrà durata fino al 31 dicembre 2011.

L'importo massimo presunto a base di gara per la fornitura, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta complessivamente a **Euro 125.000,00 oltre Iva** ai sensi di legge e sarà così suddivisa:

**lotto 1 - FERETRI IN ZINCO - Euro 30.000,00** oltre Iva ai sensi di legge

**lotto 2 - MATERIALE DI CONSUMO PER OPERATIVITA' CIMITERIALE - Euro 95.000,00** oltre Iva ai sensi di legge.

Detti importi sono meramente indicativi, AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà, qualora ve ne fosse bisogno, di stornare somme originariamente previste per un lotto per finanziare forniture rientranti nell'altro lotto.

Qualora, nel corso di esecuzione dei contratti occorra, un aumento o una diminuzione della fornitura, gli operatori economici, parte dell'accordo quadro, sono obbligati ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, gli stessi rinunciano ad ogni richiesta di eventuale risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.

**Nell'arco dell'esecuzione dei contratti l'AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà, qualora se ne verificasse la necessità, di richiedere la fornitura di ulteriori prodotti, anche non previsti dal presente Capitolato ma appartenenti alla medesima tipologia.**

**È altresì facoltà della stazione appaltante richiedere, in casi di estrema urgenza legata a situazioni contingenti, la consegna entro 24 ore dalla richiesta, in deroga ai termini ordinari normati all'art. 7 del presente capitolato.**

Tali importi non sono impegnativi per AFC Torino S.p.A. che non assume impegno formale circa l'effettiva fornitura che verrà ordinata. Pertanto, anche le quantità degli articoli saranno determinate a seguito delle forniture effettive rese.

**ART. 3  
SISTEMA DI GARA E REQUISITI GENERALI**

**Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

***Raggruppamenti temporanei di operatori economici.***

È ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37<sup>i</sup> del medesimo D. Lgs. In tal, caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;

- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.** Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare al presente accordo quadro concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare all'accordo quadro in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato al medesimo in raggruppamento o consorzio di concorrenti. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

**Modalità di partecipazione e ammissibilità all'accordo quadro**

Gli operatori economici interessati a concludere l'accordo quadro dovranno far pervenire un **plico sigillato, contenente la documentazione di seguito descritta, recante la dicitura: "contiene istanza di partecipazione all'accordo quadro per la fornitura di materiale di consumo per operazioni**

cimiteriali, esumazioni, estumulazioni con destinazione salme in cremazione o renumazione o inserimento resti”.

Il plico sigillato dovrà pervenire ad **AFC Torino S.p.A.** – sede legale in **corso Peschiera 193, 10141 Torino** - entro e non oltre le **12:00 di mercoledì 11 maggio 2011.**

**Il plico in busta sigillata dovrà contenere:**

**Istanza di partecipazione all'accordo quadro, con indicazione del lotto o dei lotti per cui si intende partecipare, in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante con allegato documento di identità del sottoscrittore, formulata secondo le prescrizioni previste nel bando di gara, che si richiamano integralmente e corredata dalle **seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e successivamente verificabili:****

- a) **iscrizione** alla CCIAA con specificazione della natura giuridica, denominazione, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori o dei direttori tecnici, codice fiscale/partita Iva, con indicazione di recapiti telefonici, fax ed e-mail. (indicare altresì il n. di posizione INPS ed INAIL e delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate).
- b) **di non trovarsi** in nessuna delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- c) **dichiarazione**, che in fase di richiesta di ammissione all'accordo quadro, non vi è una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. (In tal caso la dichiarazione deve essere corredata dai documenti - inseriti in separata busta chiusa - utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta)
- d) **di conoscere** ed accettare le condizioni tutte previste nel presente schema di accordo anche per quanto riguarda l'impegno **in casi di estrema urgenza legata a situazioni contingenti, di consegna entro 24 ore dalla richiesta, in deroga ai termini ordinari normati all'art. 7 del presente capitolato.**
- e) **di essere** in grado di adempiere alla fornitura tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative della stessa, nonché di aver valutato nella determinazione del prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione
- f) le componenti della fornitura, di cui all'art 1, che si intendono, eventualmente, subappaltare a terzi.
- g) **per ogni lotto:** listino dei prezzi relativi ad ognuno degli articoli di cui all'art 1, nonché, articoli e accessori, non espressamente indicati ma rientranti nella medesima tipologia). Ogni listino dovrà essere **timbrato, datato e firmato**  
**I listini dovranno comprendere, obbligatoriamente, tutte le tipologie di prodotti elencate all'art. 1.**  
**Importante: non occorre indicare la percentuale di sconto sui listini, questa sarà richiesta nella successiva fase del confronto competitivo.**
- h) **dichiarazione** che tutti gli articoli e le attrezzature sono fabbricate a regola d'arte e che le loro caratteristiche tecniche sono conformi all'uso cui saranno destinate e comunque che sono state realizzate conformemente alle normative e a tutte le prescrizioni di Legge vigenti al momento della fornitura;
- i) di aver preso visione e accettato di attenersi al codice etico di AFC Torino S.p.A. (visibile su sul sito della committenza [www.cimiteritorino.it](http://www.cimiteritorino.it));
- j) **Dichiarazione di autorizzare** la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, e 5 d. Lgs. nr. 163/06 con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, nr. 30 (Codice della proprietà Industriale).

**Dichiarazioni, documenti, listino prezzi, modalità di presentazione dei documenti sono richiesti a pena di esclusione, sarà altresì causa di esclusione l'indicazione, nei listini, dello sconto praticato.**

- Per le **comunicazioni** da parte della stazione appaltante dovranno essere indicati nell'istanza di ammissione:
- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006

- il numero telefonico ed il numero di fax;

Qualora il numero delle ditte ammesse, sia insufficiente a garantire la concorrenzialità ai sensi del comma 5° dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere l'invito anche a ditte che non hanno presentato domanda di partecipazione all'accordo quadro, ai sensi dell'art. 62 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso queste ultime dovranno presentare con l'istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 59 l'accordo quadro verrà concluso con tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti, mediante stipulazione di apposito contratto.

A.F.C. Torino S.p.A. si riserva la facoltà di concludere l'accordo quadro anche in presenza di un solo operatore economico.

La sottoscrizione dell'accordo quadro avverrà a condizione che le Ditte partecipanti non siano incorse in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 (lett.b) del D.lgs.163/2006. L'ammissione a partecipare all'accordo quadro, è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo ai singoli partecipanti dei requisiti di ordine generale, dichiarati nell'istanza di partecipazione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Il giorno **venerdì 13 maggio 2011 alle ore 16.00** presso AFC Torino S.p.A. si procederà all'apertura dei plichi ed alla verifica formale delle istanze pervenute ai fini dell'ammissione all'accordo quadro.

### ART. 4

#### AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La definizione dell'accordo quadro consentirà, ai sensi degli artt. 82 e 59, comma 8 del D.Lgs. 163/06, di acquisire gli articoli richiesti di volta in volta, fra gli operatori partecipanti all'accordo quadro, mediante rilancio del confronto competitivo tra le parti.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che - **sulla base dei listini prezzi presentati e dello sconto offerto in sede di rilancio competitivo** - avrà offerto il prezzo più basso per singolo articolo richiesto.

La gara sarà valida anche con una sola offerta, tuttavia, la presente procedura non impegna l'AFC Torino S.p.A., la quale, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. si riserva di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'AFC Torino S.p.A. si riserva di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta nei modi ed ai sensi degli artt. 86 e ss del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

**Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.**

### ART. 5

#### GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico che partecipa all'accordo quadro dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di posto a base di gara, al netto dell'IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Unico Appalti.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Detta cauzione verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento della fornitura ad esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'AFC Torino S.p.A. potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.



**ART.6  
SUBAPPALTO**

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Senza l'autorizzazione dell'AFC Torino S.p.A. è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'AFC Torino S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto della presente gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

**SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

**ART. 7**

**OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

Le ditte ammesse a partecipare all'accordo quadro sono tenute a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell'ammissione provvisoria che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'AFC Torino S.p.A.:

- a. la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico finanziari;
- b. numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli enti Previdenziali e dell'Agenzia delle entrate. In caso di più posizioni INPS e INAL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;
- c. numero della partita IVA;
- d. codice attiva conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione IVA);
- e. indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà dell'AFC Torino S.p.A. affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

Inoltre, la ditta aggiudicataria di ogni singola fornitura richiesta di volta in volta, è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura, (esempio qualità dei materiali e dimensioni) che, a giudizio insindacabile dell'AFC Torino S.p.A. appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal rappresentante di A.F.C. Torino e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

La fornitura dovrà corrispondere esattamente alle forme, misure, pesi, lavorazione, spessori, qualità dei materiali impiegati ed ogni altro minimo particolare agli articoli offerti.

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi.

Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse allo scarico del materiale, la AFC Torino S.p.A. potrà provvedervi con altro mezzo, imputando le spese che così deriveranno, a carico dell'aggiudicatario stesso, oltre all'applicazione delle penalità previste.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare i servizi **almeno 3 giorni prima della consegna**, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in condizione i servizi di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia, all'asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli eventuali rifiuti.

Le consegne, ed eventuale montaggio delle forniture, dovranno essere effettuate e completate nel termine massimo di **15 giorni consecutivi** dalla data dell'ordinazione formale e dovranno essere consegnate ed installate presso le sedi dei Settori indicati nell'ordinazione medesima.

La ditta aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e disagio che ne potessero derivare, a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio. Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla fornitura o cause ad esso connesse, derivassero ad AFC Torino S.p.A. o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario.



Qualora nel corso della durata della fornitura, le Ditte aggiudicatrici apportino processi lavorativi, produttivi ritenuti migliorativi, l'AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà di accettare i beni così modificati, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione

## **ART. 8**

### **GARANZIA SUI BENI FORNITI**

Il fornitore dovrà fornire garanzia che il materiale oggetto della presente fornitura è idoneo e funzionale all'uso specifico cui verrà destinato, in caso contrario dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Committenza.

La presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l'AFC Torino S.p.A. potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

## **ART. 9**

### **PERSONALE**

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le forniture, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli da parte della ditta aggiudicataria, riservandosi, nel caso di inosservanza di tali norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

## **ART. 10**

### **CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI**

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), individuato in calce al presente Capitolato, si riserva la facoltà di effettuare e di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della fornitura da parte della ditta aggiudicataria alle prescrizioni del Capitolato d'Appalto.

A consegna avvenuta il Referente addetti ai controlli individuato provvederà al controllo ed al collaudo del materiale fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti dichiarati e corrisponda ai campioni presentati in sede di gara.

L'esito positivo del collaudo e la sua approvazione saranno imprescindibili ai fini della liquidazione della fornitura. Dalla data di collaudo, con esito positivo, decorrerà il periodo dei 2 anni di garanzia.

Il materiale eventualmente rifiutato al controllo, perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo ed in piena regola; in tal caso il Referente addetto al controllo dovrà entro 5 giorni darne notizia al RUP, che notificherà relativa diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 10. gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R., di provvedere alla sostituzione del bene con altro della medesima tipologia, rispondente ai requisiti previsti dal contratto.

Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla Ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese; in difetto, il bene rimane nei locali di proprietà dell'AFC Torino S.p.A. a rischio, pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con esonero dell'AFC Torino S.p.A. da ogni responsabilità per la sua conservazione e custodia.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, AFC Torino S.p.A. potrà acquisire fornitura da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta e indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.



La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento di quanto offerto e sostituire interamente, a proprie cure e spese, tutte le parti che risultassero eventualmente difettose.

Per le operazioni di controllo, il RUP si avvarrà dei Referenti sopra indicati, nonché, ove lo ritenga opportuno, di un collaudatore esterno.

Nelle suddette operazioni, il RUP potrà fare scomporre e ricomporre, a spese della Ditta aggiudicataria, quelle forniture o quelle parti di esse che riterrà opportuno, fino al massimo di una unità per ogni singolo tipo, per accertare la perfetta rispondenza delle caratteristiche costruttive, qualità dei materiali, spessori etc. alle prescrizioni di capitolato ed all'offerta.

Così pure la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione, sempre a proprie spese, di quelle forniture che, dopo il disfacimento nei limiti di cui sopra, non potessero eventualmente essere ricostruiti in piena regola.

Qualora sorgessero contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti dei materiali forniti, la parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi e delle prove di collaudo effettuate dagli Istituti individuati dal RUP.

## **ART. 11 PENALITA'**

Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate con provvedimento del Responsabile del procedimento ed a seguito di segnalazioni da parte del Responsabile esecuzione del contratto R.E.C. , penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, secondo le norme contenute nel presente testo di accordo quadro.

Saranno, comunque, applicate **le seguenti penali** nei casi sotto indicati:

### **a) Ritardo nella consegna**

Per inosservanza dei termini di consegna di cui al precedente art. 8 sarà applicata una penale pari al 10% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo indicato nel precedente articolo.

Si precisa che, trascorso il termine concordato per la consegna, senza che la stessa abbia avuto luogo, AFC Torino S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le forniture e rifornirsi altrove, addebitando alla Ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

### **b) Carenze qualitative**

Per accertate carenze qualitative della fornitura inutilizzabilità di elementi della fornitura sarà applicata una penale del 10% dell'importo netto della fornitura carente, oltre alla sostituzione della merce rifiutata salvo il caso di merce fornita sostanzialmente difforme da quanto richiesto nel capitolato d'oneri, ipotesi per la quale si procederà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non dovesse consentire il recupero della penality, l'AFC Torino S.p.A. potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte di AFC Torino nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento della fornitura.

## **ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente capitolato d'oneri, l'AFC Torino S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso l'AFC Torino S.p.A., ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà dell'AFC Torino S.p.A. procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo della consegna del bene supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di



- sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
- g) nel caso in cui, dopo che l'AFC Torino S.p.A. sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di beni, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della AFC Torino S.p.A. al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 a titolo di penale.

L'AFC Torino S.p.A. si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le imprese che risono rese responsabili di gravi inadempienze in danno dell'AFC Torino S.p.A. stessa a norma dell'art. 30, lettera f) del D.lgs. 163/2006.

### **ART. 13**

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

I pagamenti avverranno attraverso bonifici bancari su conto dedicato ex l.136/10 s.m.i. entro 30 giorni d.f.f.m. (data fattura fine mese) previa esibizione di regolari fatture, emesse con periodicità minima mensile, riferite al servizio effettuato e regolarmente controllato e accettato da AFC Torino S.p.A., e previo DURC regolare e verifica regolare di Equitalia Servizi ex dm 40/08.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i pagamenti avverranno a favore delle imprese che hanno rilasciato le fatture alla stazione appaltante vistate dalla capogruppo. E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.

L'AFC Torino S.p.A. si riserva di richiedere agli organi competenti o all'appaltatore, nel corso della durata dell'appalto, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art.118, d.lgs.163/06, prima dell'emissione dei mandati di pagamento.

Non saranno ammessi al pagamento le forniture effettuate irregolarmente e in contraddizione alle disposizioni emanate dal Servizio Cimiteri o non conformi al presente Capitolato.

Lo svincolo completo (oltre il 75%) della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore è subordinato all'emissione del certificato finale di regolare esecuzione dei servizi.

**L'interesse di mora in caso di mancato pagamento per ragioni imputabili esclusivamente ad AFC Torino S.p.A. nei termini sopra indicati è determinato ex art.5, d.lgs.231/02.**

Le fatture dovranno essere inoltrate esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di affidamento del servizio o con successive note di comunicazione. AFC Torino S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio della fattura. In mancanza della sopraddetta documentazione, la fattura non potrà essere liquidata.

Si precisa che in base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" l.136/10 s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n.136/10 s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9

dell'art.3 della l.136/10 s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.



L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n.136/10 s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, l.136/10 s.m.i.).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla AFC Torino S.p.A. la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio dedotto in contratto e con riferimento ad esso, dovrà fornire alla AFC Torino S.p.A. periodicamente (ogni tre mesi), a comprova della regolarità retributiva dei propri lavoratori, autodichiarazione dell'Appaltatore attestante la regolarità retributiva, asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale.

### **ART. 14**

#### **OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

##### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'AFC Torino S.p.A. si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria, è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell' AFC Torino S.p.A..

##### **B) Sicurezza sul lavoro**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato "2" al presente capitolato).

### **ART. 15**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata all'AFC Torino S.p.A..

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.



**ART. 16**

**SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà rimborsata alla Ditta stessa da parte dell'AFC Torino S.p.A..

**ART. 17**

**FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o di amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e A.F.C. Torino provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

**ART. 18**

**DOMICILIO E FORO COMPETENTE**


A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

**ART. 19**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'AFC Torino S.p.A.. Il conferimento dei dati previsti dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

  
AFC Torino S.p.A.  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dottor Giancarlo Satariano